



*Regolamento di funzionamento delle Commissioni Tecniche Consultive
dell'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti*

Regolamento
di funzionamento delle Commissioni
Tecniche Consultive dell'Associazione
Nazionale degli Enti di Governo
d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti
ANEA

Premessa

Il presente Regolamento costituisce adempimento di quanto previsto all'art. 20 comma 2 dello Statuto dell'associazione ed ha ad oggetto la determinazione delle regole generali per il funzionamento delle Commissioni Tecniche Consultive di cui allo stesso art. 20 dello Statuto.

Art. 1 Individuazione delle Commissioni Tecniche Consultive

Le Commissioni Tecniche Consultive sono individuate dall'Assemblea dell'associazione, la quale ne definisce le aree tematiche di attività.

È facoltà dell'Assemblea dell'associazione modificare il numero e l'oggetto di attività delle Commissioni, ferma restando l'obbligatoria previsione di tali articolazioni entro la struttura dell'associazione.

Art. 2 Finalità

Le Commissioni Tecniche Consultive sono istituite allo scopo di esaminare le specifiche problematiche attinenti le rispettive aree tematiche di attività.

A tal fine le Commissioni trasmettono al Consiglio Direttivo pareri e proposte sui diversi aspetti tecnici, amministrativi ed organizzativi ad esse correlati.

Le Commissioni hanno altresì la funzione di svolgere un ruolo di effettivo collegamento tra le attività dell'associazione e quelle degli associati, garantendo la massima utilizzazione delle esperienze e delle competenze maturate presso i singoli Uffici di Direzione degli Enti associati.

Art. 3 Componenti delle Commissioni Tecniche Consultive

Possono essere membri delle Commissioni Tecniche Consultive i Direttori o funzionari apicali degli Enti associati.

I componenti di ogni Commissione sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

L'incarico quale membro della Commissione Tecnica Consultiva dura tre anni, ovvero fino all'esaurimento del tema di competenza della Commissione di appartenenza, ed è rinnovabile.

Art. 4 Coordinatori

Ogni Commissione elegge, tra i suoi componenti, un Coordinatore, che assume il ruolo di referente agli organi dell'associazione.

Art. 5 Casi di decadenza

In caso di decadenza dall'incarico presso l'Ente associato, ovvero in caso di reiterata assenza alle riunioni della Commissione di appartenenza, il componente della stessa decade dall'incarico. In tali ipotesi, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario sostituire un componente, il Coordinatore della Commissione interessata è tenuto ad informare il Consiglio Direttivo, che effettuerà l'attività necessaria per la nuova nomina.

Art. 6 Programma di attività delle Commissioni

Ogni Commissione definisce un programma annuale relativo alle attività di propria competenza, in aderenza con le strategie e le linee programmatiche dell'associazione indicate dall'Assemblea e specificate dal Consiglio Direttivo.

Nel definire tali programmi, deve essere tenuto conto dell'opportunità che le attività delle singole Commissioni siano tra loro coordinate, ove relative a tematiche di comune interesse, così come può essere proposta al Consiglio Direttivo l'istituzione di nuove Commissioni Tecniche Consultive.

Il programma è trasmesso dal Coordinatore di ogni Commissione al Consiglio Direttivo, al quale vengono inoltre comunicati periodicamente gli aggiornamenti sulle iniziative e documenti prodotti.

Al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma, il Coordinatore di ogni Commissione è inoltre tenuto, con cadenza semestrale, a relazionare al Consiglio Direttivo sullo stato di attuazione dello stesso.

Art. 7 Svolgimento dei lavori

Ogni Commissione definisce le modalità di svolgimento delle attività di competenza ed il calendario delle proprie riunioni, nel rispetto del programma di attività di cui all'articolo precedente.

Ogni Commissione può articolarsi, al proprio interno, in sottocommissioni ed istituire gruppi di lavoro in ordine a tematiche particolari, anche con la partecipazione di esperti esterni, e, ove necessario, svolgere parte della propria attività in via congiunta con altre Commissioni.

Art. 8 Riunioni

Le riunioni delle Commissioni sono valide ove partecipino almeno la maggioranza dei componenti, o loro delegati.

Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Delle riunioni in cui vengono assunte decisioni, viene steso un verbale riassuntivo, sottoscritto dal Coordinatore e dal verbalizzante.

Copia di tali verbali, e degli altri atti predisposti dalle Commissioni, devono essere trasmessi a cura del Coordinatore al Consiglio Direttivo e sono conservati presso la sede operativa dell'associazione.